

Law n. 97 of 6 August 2013

Art.33

Disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni.

(omissis...)

p) all'articolo 166:

1) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis. Con la stessa pena e' punito chiunque esercita l'attivita' di controparte centrale di

cui al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio

2012, senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione ivi prevista»;

2) al comma 3, dopo le parole: «gestione collettiva del risparmio» sono inserite le seguenti:

«ovvero l'attivita' di cui al comma 2-bis»;

q) all'articolo 190, comma 2, lettera d), le parole: «68, 69, comma 2, e 70» sono sostituite

dalle seguenti: «68 e 69, comma 2,» e le parole: «68, 69, 70, 70-bis e 77, comma 1» sono

sostituite dalle seguenti: «68, 69, 70-bis e 77, comma 1»;

r) dopo l'articolo 193-ter e' inserito il seguente:

«Art. 193-quater (Sanzioni amministrative pecuniarie relative alla violazione delle disposizioni

previste dal regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4

luglio 2012). - 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione delle

controparti centrali, delle sedi di negoziazione, delle controparti finanziarie e delle

controparti non finanziarie, come definite dall'articolo 2, punti 1), 4), 8) e 9), del

regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, i

quali non osservano le disposizioni previste dai titoli II, III, IV e V del medesimo

regolamento e dalle relative disposizioni attuative, sono puniti con la sanzione

amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro duecentocinquanta.

2. Le sanzioni previste dal comma 1 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo nelle controparti centrali, nelle sedi di negoziazione, nelle controparti finanziarie e nelle controparti non finanziarie, come definite al comma 1, i quali abbiano violato le disposizioni previste dai titoli II, III, IV e V del regolamento di cui al comma 1 o non abbiano vigilato, in conformita' ai doveri inerenti al loro ufficio, affinche' le disposizioni stesse non siano da altri violate.

3. Le sanzioni amministrative previste dai commi 1 e 2 in capo ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo nelle sedi di negoziazione definite dall'articolo 2, punto 4), del regolamento di cui al comma 1, sono applicate dalla Consob.

Per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato tale competenza e' attribuita alla Banca d'Italia.

4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

2. Le disposizioni sui sistemi di garanzia a controparte centrale contenute nel provvedimento adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, recante «Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative societa' di gestione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 4 marzo 2008, continuano ad applicarsi in conformita' alle disposizioni transitorie previste dall'articolo 89, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni.

L'inosservanza delle disposizioni sui sistemi di garanzia a controparte centrale continua ad essere punita ai sensi dell'articolo 190 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

(omissis...)